



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS
IGLESIENTE E DEL GUSPINESE**

(D.P.C.M. 21.12.07)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA N. 4 DEL 22 MAGGIO 2008

Oggetto:	Piano della Caratterizzazione e Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del sito contaminato dell'area: "Sa Punta 'e Is Candiazzus" interessante il territorio del Comune di Iglesias presentato dal Consorzio per la zona industriale d'interesse regionale di Iglesias. Presa d'atto e approvazione.
-----------------	--

-----o-----

**IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE L'INQUINAMENTO DELLE AREE
MINERARIE DISMESSE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesias e del Guspinese;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesias e del Guspinese, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 22 febbraio 2008 recante la "costituzione dell'ufficio del commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del sulcis-iglesiente e del guspinese della regione autonoma della sardegna";
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 22 febbraio recante l'approvazione dei cronoprogrammi delle attività e la perimetrazione delle aree prioritarie di intervento;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 21 marzo 2008 recante la proposta e l'invio al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Piano di Bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe con la previsione degli interventi;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1 comma 3 lett. e) dell'Ordinanza n. 3640/08 prevede che "il Piano di Bonifica e' approvato entro trenta giorni dalla sua ricezione da una conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le amministrazioni di cui all'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Scaduto il predetto termine senza che venga adottata alcuna determinazione dalla conferenza dei servizi, il piano si intende approvato";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25.10.1999 n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22";



- VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le Linee Guida per la redazione dei progetti e la realizzazione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree minerarie dismesse predisposte dalla Regione Sardegna approvate dal Ministero dell'Ambiente nella Conferenza di Servizi istruttoria del 22 ottobre 2003;
- CONSIDERATO che le stesse sono state adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 45/34 del 5 dicembre 2003 di approvazione del Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati;
- VISTO il Documento tecnico predisposto dalla Regione autonoma della Sardegna relativo alla realizzazione dei siti di raccolta per la messa in sicurezza dei residui minerali approvato con prescrizioni dalla Conferenza decisoria, tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 11.07.2006;
- VISTO il provvedimento n. 5628/B del 06.09.1990 del Coordinatore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna con cui veniva approvato sull'area "Sa Punta e' Is Candiazzus" nel Comune di Iglesias il progetto generale di massima di una discarica di R.S.U., con capacità complessiva di 420.000 m³, da realizzarsi in 3 bacini, di cui il primo stralcio approvato ha previsto la costruzione di 2 bacini di capacità complessiva 240.000 m³;
- CONSIDERATO che il Consorzio della Zona Industriale di Interesse Regionale (ZIR) di Iglesias ha già realizzato ed esaurito il primo dei 3 bacini, di capacità 150.000 m³, e dispone di un progetto esecutivo per la realizzazione del secondo bacino di capacità utile 90.000 m³;
- VISTO il Piano di Caratterizzazione relativo al sito in argomento, propedeutico alla realizzazione del secondo bacino, presentato nel mese di marzo 2006 e approvato con prescrizioni relativamente alla caratterizzazione ed alla messa in sicurezza d'emergenza del sito, nel corso della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 27.03.2007;
- VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 18.07.2007, in cui venivano reiterate le prescrizioni di cui al punto precedente e ne venivano formulate ulteriori;
- VISTI gli esiti della procedura di determinazione del fondo naturale trasmessa dall'ARPAS che ha accertato l'esistenza sul sito di un fondo ambientale di Cd, Pb, Zn e Hg, ascrivibili a forme naturali di mineralizzazioni sito – specifiche, con tenori degli stessi metalli superiori alle corrispondenti Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui al Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;
- VISTI gli esiti del piano di indagine trasmesso il 19.12.2007 che hanno accertato la presenza sul sito di volumi di terreno con tenori di Cd, Pb, Zn e Hg superiori al fondo ambientale, evidenziando nel contempo l'assenza di contaminazione da altri parametri indagati (metalli pesanti non ascrivibili al fondo ambientale, da idrocarburi aromatici, da Idrocarburi totali leggeri e pesanti, da Idrocarburi Policiclici Aromatici, e da composti clorurati);
- VISTI i chiarimenti forniti dal Consorzio ZIR di Iglesias in merito alla gestione del percolato nel corso dell'esercizio della discarica, all'assenza di acqua di falda nei 4 piezometri realizzati sul sito ed alle valutazioni che inducono ad escludere la presenza di circolazioni idriche per oltre m.150 di soggiacenza dalla quota del sito;
- VISTO il recepimento delle prescrizioni di cui alla Conferenza dei Servizi istruttoria del 18.07.2007, con l'eccezione di quella relativa alla realizzazione di sondaggi obliqui sotto la discarica,



- eccezione motivata con il rischio di danneggiare la barriera di fondo e con l'accertata presenza di roccia lapidea al di sotto del primo bacino della discarica;
- VISTO il progetto di messa in sicurezza permanente trasmesso il 19.12.2007;
- VISTA la nota del 20.03.2008 prot. n.504/01 trasmessa da ARPAS relativa alla validazione dei dati analitici con annesso parere di merito sul progetto di messa in sicurezza permanente;
- VISTA la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio del Commissario Delegato ed inviata al Consorzio per la zona industriale d'interesse regionale di Iglesias con nota del 22.04.2008 prot. n.39 al fine dell'aggiornamento della progettazione;
- VISTO l'aggiornamento del progetto di messa in sicurezza permanente trasmesso il 24.04.2008 che individua tra le possibili soluzioni progettuali quella consistente nella rimozione del terreno con tenori di Cd, Pb, Zn e Hg eccedenti il fondo naturale e il suo utilizzo negli argini della nuova discarica
- RITENUTO di dover prendere atto dei risultati della caratterizzazione condotta nell'area, "Sa Punta 'e Is Candiazzus" in Comune di Iglesias, nonché di dover provvedere ad approvare il progetto di messa in sicurezza permanente del sito contaminato dell'area: "Sa Punta 'e Is Candiazzus";
- CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è di competenza del Commissario Delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse, giusto il disposto dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 che al comma 1 recita "l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, fermo restando quanto disposto dal comma 2, sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà";
- CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640/2008 autorizza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a derogare alle disposizioni indicate all' articolo 4 della stessa O.P.C.M.;
- RITENUTO di dovere derogare, per quanto sopra esposto, ed in attuazione dell'articolo 2 comma 1 dell'O.P.C.M. 3640/2008 più sopra citato, all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e agli art. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 241 del 7 agosto 1990;

DISPONE

- ART. 1 **E' preso atto dei risultati della caratterizzazione** condotta nell'area, "Sa Punta 'e Is Candiazzus" interessante il territorio del Comune di Iglesias, presentata dal Consorzio per la zona industriale d'interesse regionale di Iglesias, ed è approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con le deroghe di cui in premessa, **il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente** del sito contaminato dell'area "Sa Punta 'e Is Candiazzus" presentato dallo stesso Consorzio ZIR di Iglesias.
- ART. 2 I lavori di messa in sicurezza permanente prevedono il riposizionamento negli argini del secondo bacino, di volumi 4765 m3 di terre e rocce caratterizzate da tenori di metalli pesanti



eccedenti il fondo ambientale; gli stessi volumi devono essere integralmente confinati mediante la realizzazione di una barriera, così come specificato nell'elaborato progettuale e con le caratteristiche di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

-con riferimento al primo bacino di discarica, ad oggi esaurito, la completa attuazione degli interventi previsti nei piani di gestione post-operativa e di ripristino ambientale del sito, ed in particolare la realizzazione della copertura superficiale finale e l'impianto di captazione e combustione del biogas;

-il monitoraggio, con cadenza trimestrale e secondo modalità da concordare con il locale Dipartimento ARPAS, oltre ai parametri previsti nel piano di sorveglianza e controllo, anche dei tenori dei seguenti metalli pesanti aerodispersi: Cd, Pb, Zn e Hg;

-avere inizio entro tre mesi dalla data della presente determinazione ed essere portati a termine, in via indicativa, entro 12 mesi dalla data di inizio lavori;

-in contraddittorio con gli Enti di Controllo, si dovrà attivare il collaudo delle pareti e del fondo degli scavi.

Le escavazioni realizzate nell'area del bacino 2 e del bacino 3, dovranno essere colmate con terreno non contaminato prima della costruzione dei bacini.

- ART. 3 La comunicazione di inizio lavori dovrà essere trasmessa almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dei lavori stessi all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 197 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, è tenuta ad effettuare, controlli e verifiche periodiche sull'efficacia degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente.
- ART. 4 L'Amministrazione Provinciale di Sulcis Iglesiente, in accordo con ARPAS in attuazione al disposto dell'art. 248 comma 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, preposta all'attività di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica, provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
- ART. 5 Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi derivanti dall'approvazione di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito web della Regione Sardegna.

Il Commissario Delegato
F.to Renato Soru

I.U./U.C.D.
S.S./U.C.D./Coord.Tecnico
P.P./U.C.D./Coord.Tecnico
A.D.M./Dir.Uff.Comm.delegato